

CITTÀ DI
VENEZIA



IL SINDACO

Venezia, 29 DIC. 2016
Prot. 2016/ 601545

Ordinanza n.: 2016/857

Oggetto: *Provvedimento urgente, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la tutela della sicurezza urbana e l'incolumità pubblica in occasione dei festeggiamenti per la notte di San Silvestro 2016 e per il Capodanno 2017.*

IL SINDACO

Preso atto che in occasione del Capodanno 2017 è organizzato uno spettacolo pirotecnico visibile dal centro storico di Venezia, nonché un evento musicale dal vivo che si terrà nel centro storico di Mestre, e che entrambi gli eventi attireranno un gran numero di visitatori dai territori limitrofi fin dalle prime ore della sera del 31 dicembre 2016, i quali si aggiungeranno ai residenti ed agli ospiti che soggiornano nel territorio comunale e che tali eventi pubblici si sommeranno ai numerosi eventi conviviali presso esercizi pubblici ed abitazioni private;

Considerato che tali eventi, tenuti in luoghi pubblici, aperti al pubblico o di pubblico passaggio, si svilupperanno in vari siti del territorio comunale e che, quindi, è difficile prevedere esattamente le zone ove vi saranno i maggiori concentramenti di folla o comunque di cittadini sostanti o transitanti nei predetti luoghi pubblici, aperti al pubblico o di pubblico passaggio;

Considerato, altresì, che in occasione dei festeggiamenti di fine anno l'utilizzo di bicchieri e bottiglie di vetro crea particolare pericolo per la pubblica incolumità, in quanto spesso tali bicchieri e bottiglie in vetro vengono frantumati a terra, anche accidentalmente, e non è possibile provvedere all'immediata rimozione dei cocci di vetro da parte degli operatori del gruppo Veritas S.p.A., così che tali cocci finiscono per costituire delle vere e proprie insidie per la pubblica incolumità;

Ritenuto conseguentemente di vietare alle attività commerciali, artigianali e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nel territorio comunale, dalle ore 19.00 del 31 dicembre 2016 alle ore 06.00 del 1° gennaio 2017:

- la vendita di bevande da asporto in contenitori di vetro, ivi compresi alcolici e super alcolici;
- la somministrazione nei plateatici esterni delle medesime bevande, ivi compresi alcolici e super alcolici, in contenitori di vetro,

- l'assunzione, nella pubblica via, di bevande di qualsiasi genere, ivi compresi alcolici e super alcolici, da contenitori di vetro;

Visti gli esiti della Conferenza dei servizi del 10 novembre 2016, relativa all'evento in oggetto;

Viste le Ordinanze n. 5424/16 del 15 dicembre 2016 e n. 5483/16 del 19 dicembre 2016 emesse dalla Questura di Venezia, relative alla "Intensificazione dei servizi di prevenzione e repressione degli illeciti connessi con la produzione, il commercio, la detenzione di artifici pirotecnici" e "Intensificazione dei servizi di prevenzione e repressione dei reati";

Visto l'Art: 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 57 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

Visto l'art. 48 del vigente Regolamento di Polizia Urbana;

Visto il vigente Regolamento Comunale per le attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

Comunicato preventivamente il presente provvedimento al Prefetto della Provincia di Venezia, ai sensi dell' art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

ORDINA

2

1. dalle ore 19.00 del 31 dicembre 2016 alle ore 06.00 del 1° gennaio 2017 è fatto divieto alle attività commerciali, artigianali e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nel territorio comunale:
 - di vendere bevande da asporto, ivi compresi gli alcolici e i superalcolici, in contenitori di vetro;
 - di somministrare nei plateatici esterni bevande, ivi compresi gli alcolici e i superalcolici, in contenitori di vetro;
 - è fatto divieto di assumere, nella pubblica via, bevande di qualsiasi genere, ivi compresi gli alcolici e i superalcolici, in contenitori di vetro.

Per la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, si applica, ex articolo 7 bis, commi 1 e 1 - bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma di euro 50,00 pari al doppio del minimo edittale previsto dalla norma.

L'organo accertatore provvederà al sequestro finalizzato alla confisca dei materiali pirotecnici vietati.

La Polizia Locale e le Forze di Polizia dello Stato sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste dalla presente ordinanza.

La presente ordinanza ha efficacia nei giorni del 31 dicembre 2016 e 1° gennaio 2017, secondo gli orari indicati al suddetto punto 1) e verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per gg. 15 e pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito internet del Comune di Venezia (www.comune.venezia.it).

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia un interesse concreto e attuale potrà presentare ricorso, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. q) del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104, al TAR Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa alle associazioni di categoria direttamente interessate.


IL SINDACO
Luigi Brugnaro